II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1996

relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profam come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 491/95 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 491/95, ha determinato le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e ha designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che il profam è una delle novanta sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [4];

considerando che per questa sostanza lo Stato membro relatore designato ha comunicato alla Commissione che i notificanti interessati lo hanno ufficialmente informato che non invieranno le informazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3600/92 a sostegno dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che nessuno Stato membro ha notificato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento, il proprio interesse all'iscrizione di questa sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che si può pertanto ritenere che non verranno presentati i dati necessari per il riesame della sostanza nell'ambito del suddetto programma di lavoro e che non è quindi possibile una valutazione della stessa in tale contesto; che occorre quindi adottare una decisione allo scopo di revocare le attuali autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva;

considerando che la presente decisione non esclude che in futuro il profam possa essere preso in esame nel quadro della procedura per nuove sostanze attive prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profam siano revocate entro dodici mesi dalla data della presente decisione;

[1] GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.
[2] GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 50.
[3] GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8.
[4] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

2) a partire dalla data della presente decisione non siano concesse o rinnovate, nel quadro della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profam.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione